

ACCORDO QUADRO

tra

Regione Campania e Parti Sociali

in materia di apprendistato professionalizzante

Premesso che

La Regione Campania, con il Piano di Azione per il Lavoro (“Campania al Lavoro!”) approvato dalla Giunta regionale l’8 ottobre 2010, ha individuato nel sostegno all’occupazione giovanile e femminile uno dei principali obiettivi delle proprie politiche del lavoro e selezionato il contratto di apprendistato professionale – in considerazione della sua natura di rapporto di lavoro a carattere anche formativo – quale strumento privilegiato per favorire un inserimento qualificato nel mondo del lavoro dei giovani in età compresa tra i 18 ed i 29 anni;

le linee di sistema del Piano di Azione per il Lavoro – fra le quali rientra il Tavolo permanente di concertazione tra rappresentanze imprenditoriali, sindacali e istituzioni pubbliche - sono state condivise dalle Parti sociali;

il Governo nazionale, le Regioni, le Province Autonome e le Parti Sociali, in data 27 ottobre 2010, hanno approvato un’intesa per il rilancio dell’apprendistato destinata a dare nuovo impulso alla occupazione giovanile;

in particolare, con tale intesa, si è stabilito di dare nel Paese nuovo impulso all’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 D.lgs. n. 276/2003 con specifico riferimento alla funzione surrogatoria esercitata dalla contrattazione collettiva e dagli accordi interconfederali e alla necessità di valorizzare la formazione aziendale di tipo formale, la risorsa della bilateralità, il ruolo degli fondi interprofessionali e la tracciabilità sul libretto formativo delle esperienze;

il quadro normativo regionale, anche all'esito dell'approvazione della legge n. 14/2009, non regola armonicamente la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante, con la conseguenza che non sono state adeguatamente sviluppate le enormi potenzialità di tale tipologia contrattuale nella Campania ma si è finito per favorire il ricorso concorrenziale a strumenti (quali tirocini e contratti di collaborazione cd. a progetto) che non facilitano la valorizzazione dell'elemento della formazione, specie aziendale, e il coinvolgimento delle parti sociali e della bilateralità;

è quindi opportuno - in attesa dell'adozione di provvedimenti legislativi che, anche alla luce delle indicazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 176/2010, armonizzino la materia d'intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale – che la Regione Campania assuma misure, innanzitutto sul piano della semplificazione, dello snellimento del procedimento amministrativo e della definizione dei contenuti del piano formativo individuale dell'apprendista, per consentire adeguata diffusione di questo strumento contrattuale anche nel nostro territorio, pure nei settori attualmente privi di specifica regolamentazione contrattuale;

in special modo, le Parti concordano sulla necessità che, con applicazione in tutti i settori di attività della Regione Campania, ivi compreso il terziario e le attività libero-professionali, venga messa a punto:

- una nuova procedura informatizzata e nuovi format sia per la comunicazione delle assunzioni e l'individuazione della relativa attività formativa dei giovani assunti con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante sia per la certificazione delle competenze e la definizione dei profili e delle competenze acquisiti, prevedendosi il successivo inserimento delle relative risultanze nel libretto formativo di ciascun giovane;
- un sistema, in via sperimentale, che consenta l'avvio del percorso di costruzione di un catalogo

formativo - in linea con le direttive in materia di mobilità dei cittadini negli Stati membri dell'Unione Europea - certificato anche attraverso la condivisione con le Parti sociali e gli enti bilaterali;

Ritenuto che

In conformità all'art. 45 LR.14/09, la costruzione dei percorsi formativi dell'apprendista nei vari ambiti di attività dev'essere realizzata col concorso delle parti sociali e che il processo di individuazione dei profili, di acquisizione delle competenze e di determinazione dei relativi criteri deve restare sempre aperto, affidandosene la verifica all'Osservatorio sull'apprendistato di cui all'art. 49 della L.R. n. 14/2009, onde consentire, anche in assenza di disciplina da parte della contrattazione nazionale o regionale, la più ampia diffusione del contratto di apprendistato professionale ed il suo utilizzo in ogni contesto lavorativo;

i percorsi formativi devono essere codificati onde consentire la loro certificabilità e tracciabilità, privilegiando il trasferimento di elementi di conoscenza che consentano al giovane di acquisire competenze utili ad essere spese direttamente nel contesto lavorativo e ad accrescerne il bagaglio professionale;

i piani formativi individuali devono rispettare criteri generali ispirati ad una corretta ripartizione delle ore di formazione annuale, descrivere l'intero percorso (formale e non formale, interno e/o esterno all'azienda) che il giovane deve seguire durante la durata del contratto di apprendistato per conseguire gli obiettivi definiti dal profilo formativo di riferimento;

Tanto Premesso

le parti firmatarie del presente accordo concordano e convengono quanto segue:

1. Il contratto di apprendistato, in particolare professionalizzante, rappresenta anche in Campania il principale canale di accesso per i giovani ad un lavoro qualificato nell'ambito di percorsi formativi che ne valorizzino ed accrescano le competenze, pure nella prospettiva di sostenere il tessuto produttivo della Regione, in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche.
2. Le parti individuano concordemente nei principi descritti nell'Allegato A del presente accordo i criteri ed i requisiti per l'erogazione della formazione interna ed esterna e per l'individuazione della capacità formativa interna delle aziende in armonia con le previsioni dell'art. 45 L.R. 14/09 e dell'art. 32 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9/10 del 2 aprile 2010.
3. In attesa dell'adozione di una compiuta regolamentazione normativa, nazionale e regionale, che disciplini organicamente l'istituto dell'apprendistato professionalizzante e in linea con l'Intesa siglata il 27 ottobre 2010 tra Governo, Regioni e Parti sociali, il Repertorio formativo dell'apprendistato professionalizzante della Regione Campania - che verrà messo a disposizione delle imprese e dei datori di lavoro per selezionare il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento nella formazione non formale del giovane in relazione a ciascuna qualifica da conseguire - sarà composto dai profili professionali e dai relativi piani formativi individuali standard allegati al presente Accordo-quadro, sottoscritto ai sensi dell'art. 49, comma 5 ter, d.lgs 276/03 (Allegato B).
4. In relazione ai profili professionali non ancora disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale o regionale, il Repertorio formativo si intende integrato dai profili contenuti nel Repertorio delle Professioni realizzato dall'ISFOL. La validazione dei relativi piani formativi individuali, redatti in conformità al modello allegato al Repertorio formativo, ai fini della stipula di contratti di lavoro di apprendistato professionalizzante avverrà da parte della Regione, con il concorso dell'Osservatorio sull'Apprendistato di cui all'art. 49 L.R. n. 14/2009, anche dietro richiesta del singolo datore di lavoro interessato. Analoga procedura si seguirà per eventuali

profili professionali non contenuti nel Repertorio delle Professioni nonché per l'adeguamento dei profili già disciplinati alle modifiche via via introdotte dalla contrattazione collettiva.

5. Le parti riconoscono l'importanza della formazione dei tutor aziendali ai fini dell'erogazione di formazione formale (interna) e non formale. I requisiti formativi vengono individuati nell'allegato C del presente accordo, adottato nel rispetto dell'art. 33 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8/10 del 2 aprile 2010. A tale proposito, le parti sociali si impegnano a sostenere, attraverso il ricorso alla formazione impartita dagli enti bilaterali, la formazione dei tutor aziendali.
6. La Regione Campania, ai sensi dell'art. 43, terzo comma, L.R. n. 14/2009 e del successivo regolamento d'attuazione, assumerà provvedimenti amministrativi ispirati ai seguenti principi:
 - a) unificazione della procedura di accesso al contratto di apprendistato professionalizzante attraverso l'utilizzo di un sistema informatizzato unico;
 - b) semplificazione della procedura di validazione del contratto di apprendistato professionalizzante attraverso la predisposizione di una modulistica negoziale applicabile a ciascun profilo e percorso formativo individuale contenuto nel Repertorio formativo o comunque validato;
 - c) annotazione delle competenze acquisite nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante nel Libretto formativo personale di cui all'art. 40 L.R. n. 14/2009.
7. Il presente Accordo-Quadro riveste natura provvisoria e sperimentale: resta perciò inteso che le parti si incontreranno per una verifica sui contenuti decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione. In ogni caso, l'Osservatorio sull'Apprendistato costituisce cabina di pilotaggio anche per la valutazione dell'andamento dell'Accordo stesso.

Napoli,

Regione Campania – Assessorato al Lavoro e alla Formazione Professionale

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

U.G.L.

Confindustria

Confartigianato

C.N.A.

Confcommercio

Confesercenti

Confapi

Lega Cooperative

Confcooperative

Claai
